

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONI VAS VINCA NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 96/2018

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per variante al PUA di Valle Ossi del Comune di Eraclea (VE)

Pratica n. 3862

Codice SITI NATURA 2000: IT3250013 – “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”

Il sottoscritto:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all’interno e all’esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018 e la circolare del Segretario Regionale all’Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l’attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dalla dott.ssa Francesca Pavanello e dalla dott.ssa Roberta Rocco per conto, acquisito al prot. reg. con nota n. 147681 del 19/04/2018;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza è stato redatto secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. 1400/2017;

PRESO ATTO che l’intervento prevede la realizzazione del villaggio turistico integrato che si estende per circa 90 ettari ove verranno promossi servizi turistici all’aria aperta diversificati; un’area del Parco turistico rurale di circa 95 ettari ove è chiaramente distinguibile l’ambito della bonifica posto a lato della direttrice principale di Valle Ossi; un’area a parco territoriale compreso fra la foce del fiume Piave e la Pineta litoranea che rappresenta l’area di connessione del villaggio turistico;

PRESO ATTO che nell’attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, dell’illuminazione e della viabilità;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d’incidenza in argomento individua l’area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): “D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate)”, “D03 - Canali di navigazione, porti, costruzioni marittime”, “D03.01 - Aree portuali”, “E01 - Aree urbane, insediamenti umani”, “E01.04 - Altri tipi di insediamento”, “G01 - Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative”, “G01.01 - Sport nautici”, “G01.02 - Passeggiate equitazione e veicoli non a motore”, “G05.01 - Calpestio eccessivo”, “H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri)”, “J02.01 - Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere”, “J02.01.03 - Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d’acqua, paludi o torbiere”, “J02.03.02 - Canalizzazioni e deviazioni delle acque”, “J02.12 - Argini, terrapieni, spiagge artificiali”, “J02.15 - Altre modifiche causate dall’uomo alle condizioni idrauliche”;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli interventi in argomento ricadono all’interno dei siti della rete Natura 2000 e precisamente nel sito: IT3250013 – “Laguna del Mort e Pinete di Eraclea”;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell’integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

RITENUTO che nell’esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi

fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle DD.G.R. n. 786/2016 n. 1331/2017 e n. 1709/2017;

- PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", "1150* - Lagune costiere 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine", "1310 - Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose", "1320 - Prati di *Spartina (Spartinion maritimae)*", "1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", "1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termoatlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)", "1510 - Steppe salate mediterranee (*Limonietalia*)", "2110 - Dune mobili embrionali", "2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche)", "2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie)", "2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*", "2250* - Dune costiere con *Juniperus spp.*", "2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", "6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*";
- RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4441/2005 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: "1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", "1150 - Lagune costiere", "1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine", "1310 - Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose", "1320 - Prati di *Spartina (Spartinion maritimae)*", "1410 - Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", "1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornetea fruticosi*)", "2110 - Dune embrionali mobili", "2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", "2130 - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", "2190 - Depressioni umide interdunari", "2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*", "2270 - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", "6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenior*";
- PRESO ATTO che dallo studio risulterebbero coinvolte le seguenti specie di interesse comunitario: *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Botaurus stellaris*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Casmerodius albus*, *Ardea purpurea*, *Anser albifrons*, *Melanitta nigra*, *Melanitta fusca*, *Circus aeruginosus*, *Circus cyaneus*, *Circus pygargus*, *Falco columbarius*, *Rallus aquaticus*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Haematopus ostralegus*, *Charadrius alexandrinus*, *Pluvialis apricaria*, *Vanellus vanellus*, *Philomachus pugnax*, *Gallinago gallinago*, *Numenius arquata*, *Larus melanocephalus*, *Chroicocephalus ridibundus*, *Larus canus*, *Sterna sandvicensis*, *Sterna hirundo*, *Sterna albifrons*, *Chlidonias niger*, *Columba oenas*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Larus michahelli*, *Lycaena dispar*, *Musccardinus avellanarius*, *Mustela putorius*, *Pipistrellus kuhli*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Pelophylax synkl. esculentus*, *Emys orbicularis*, *Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Hyla intermedia*, *Hierophis viridiflavus*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Knipowitschia panizzae*, *Salicornia veneta*, *Ruscus aculeatus*, *Linum maritimum*, *Anacamptis pyramidalis*;
- CONSIDERATO che sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12130 - Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "12320 - Aree portuali per diporto", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14210 - Campeggi, strutture turistiche ricettive a bungalows o simili.", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "22420 - Pioppeti in coltura", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "32130 - Pascoli diversi", "33100 - Spiagge, dune, sabbie", "33120 - Vegetazione delle dune litoranee", "41100 - Ambienti umidi fluviali", "42130 - Barene", "42310 - Velme lagunari", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "52120 - Specchi lagunari navigabili solo in condizioni di alta marea" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;
- CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Stipa veneta*, *Salicornia veneta*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Lycaena dispar*;

Centrostephanus longispinus, Acipenser naccarii, Knipowitschia panizzae, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avoetia, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Myotis mystacinus, Pipistrellus kuhlii, Tursiops truncatus;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d'illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/Ue), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l'attuazione non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che nell'elaborato in esame i giudizi espressi sulla significatività delle incidenze derivano da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione) e possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione, dalla dott.ssa Francesca Pavanello e dalla dott.ssa Roberta Rocco le quali dichiarano che

"Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura2000.",

e
DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
- iii. che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "D01.02 - Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) ", "D03 - Canali di navigazione, porti, costruzioni marittime ", "D03.01 - Aree portuali ", "E01 - Aree urbane, insediamenti umani ", "E01.04 - Altri tipi di insediamento ", "G01 - Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative ", "G01.01 - Sport nautici ", "G01.02 - Passeggiate equitazione e veicoli non a motore ", "G05.01 - Calpestio eccessivo ", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) ", "J02.01 - Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere ", "J02.01.03 - Riempimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere ", "J02.03.02 - Canalizzazioni e deviazioni delle acque ", "J02.12 - Argini, terrapieni, spiagge artificiali ", "J02.15 - Altre modifiche causate dall'uomo alle condizioni idrauliche"
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza per variante al PUA di Valle Ossi del Comune di Eraclea (VE)

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Stipa veneta, Salicornia veneta, Lithophaga lithophaga, Pinna nobilis, Lycaena dispar, Centrostephanus longispinus, Acipenser naccarii, Knipowitschia panizzae, Bufo viridis, Hyla intermedia, Rana dalmatina, Emys orbicularis, Caretta caretta, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Natrix tessellata, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Ardea purpurea, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Falco columbarius, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Myotis mystacinus, Pipistrellus kuhlii, Tursiops truncatus;*
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi del rapporto sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione

d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

dott. Corrado Soccorso
Venezia, lì 14.05.2018

.....
10/000

f

